



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI NOLA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

**n. R.G. procedimento unitario 193-1/2024**

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Napolitano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 193-1/24 promosso da **Marco Mignogna**, nato a Napoli (Na) il 21 maggio 1976, c.f. MGNMRC76E21F839S, in qualità di legale rappresentante *p.t.* dell'omonima impresa individuale [REDACTED] [REDACTED], rapp.to e difeso dall'Avv. Valeria Manzo, c.f. MNZVLR83B68F839J, elett.te dom.to presso il suo studio sito in Napoli (Na) alla Via A. Pitloo n. 7, con l'ausilio dell'OCC Avv. Francesco Saverio Orlando; ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**1.** Con ricorso depositato in data 21.10.2024 Marco Mignogna ha chiesto all'intestato Tribunale l'apertura della procedura di concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII così come presentato disponendo la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto, la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

A fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 323.182,06 e di un patrimonio prontamente liquidabile nullo (dal momento che il debitore a partire dal 2019 non risulta aver percepito redditi, non risulta titolare di beni mobili o immobili registrati, ma soltanto titolare della quota pari al 50% della società [REDACTED] [REDACTED] priva di valore economico in base alla relazione del Gestore), ha proposto un concordato minore che garantisce la messa a disposizione dei debitori di un importo complessivamente pari ad € 41.795,90, derivante esclusivamente da finanza esterna, così suddiviso: 1) euro 10.000,00 messi a disposizione dalla moglie del Mignogna, [REDACTED] [REDACTED] in un'unica soluzione dopo l'omologa del concordato; 2) euro 31.795,90 messi

a disposizione dal di lui padre, [REDACTED], con rate mensili da € 500,00 (67 rate pari a circa 5 anni e 7 mesi).

Quanto, poi, ai creditori, la proposta prevede differenti classi di creditori e differenti percentuali di soddisfazione: 1) una classe di creditori in prededuzione, identificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 CCII, in cui sono stati inseriti i compensi spettanti all'OCC ed all'*advisor*, con una percentuale di soddisfazione del 100%; 2) una classe di creditori in privilegio 1° con una percentuale di soddisfazione del 20%; 3) una classe di creditori in privilegio 8° con una percentuale di soddisfazione del 15%; 4) una classe di creditori in privilegio 18° con una percentuale di soddisfazione del 10%; 5) una classe di creditori in privilegio 19° con una percentuale di soddisfazione dell'8%; 6) una classe di creditori in privilegio 20° con una percentuale di soddisfazione del 5%; 7) una classe di creditori in chirografo (in cui sono stati inseriti anche i crediti insoddisfatti dei creditori in privilegio degradati a chirografo) con una percentuale di soddisfazione del 3%.

Con decreto depositato in data 20.12.2024 il giudice designato, dott.ssa Rosa Napolitano, ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore di Marco Mignogna, disponendo la comunicazione, a cura dell'occ, a tutti i creditori della proposta e del decreto di apertura, assegnando *“ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2 (si applica l'articolo 10, comma 3)”*, disponendo *“che, ai sensi dell'art. 78 comma II lettera d) CCII, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata”*, nonché disponendo la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 e nel Registro delle imprese a cura dell'OCC.

In data 03/02/2025 l'occ avv. Francesco Saverio Orlando ha documentato l'avvenuta comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto di apertura e depositato la relazione sull'esito delle votazioni, dando atto che: 1) nessuna manifestazione di voto è pervenuta da parte dei creditori, ma



concordato liquidatorio, determinando in proposito la percentuale minima di soddisfacimento dei creditori ( 20 %) e l'obbligo di finanza esterna, che deve essere pari almeno al 10% dell'attivo disponibile alla data di presentazione della domanda; tale disposizione, di carattere chiaramente speciale ed in mancanza di un richiamo normativo espresso, non può ritenersi applicabile al concordato minore non finalizzato alla continuità imprenditoriale o professionale, disciplinato dal comma 2 dell'art. 74 CCII, che si caratterizza semplicemente per la previsione *“di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda”*; in questi termini appare chiaro che, diversamente dal concordato preventivo, nel concordato minore la finanza esterna non deve assicurare un'aggiunta pari almeno al dieci per cento rispetto all'attivo, ma deve trattarsi di un contributo sicuramente consistente, ossia non irrisorio del soddisfacimento aggiuntivo rispetto al valore di liquidazione del patrimonio, e cioè di un soddisfacimento economicamente valutabile in termini tali da differenziare il trattamento che sarebbe risultato dal mero attivo;

- il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII, in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, dal momento che il debitore a partire dal 2019 non risulta aver percepito redditi (cfr. relazione del Gestore in ordine agli accessi al cassetto fiscale effettuati), non risulta titolare di beni mobili o immobili registrati, ma soltanto titolare della quota pari al 50% della società XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (priva di valore economico in base alla relazione del Gestore), a fronte della debitoria accertata nei suoi confronti pari ad € 323.182,06.

Quanto alla fattibilità della proposta di concordato minore così come sopra articolata, il piano poggia sull'esclusivo apporto di finanza esterna nei seguenti termini: 1) euro 10.000,00 messi a disposizione dalla moglie del Mignogna, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in un'unica soluzione dopo l'omologa del concordato; 2) euro 31.795,90 messi a disposizione dal di lui padre, XXXXXXXXXXXX, con rate mensili da € 500,00 (67 rate pari a circa 5 anni e 7 mesi).

Posto che la valutazione sul merito della proposta compete ai creditori, anche con riferimento alla concreta prospettiva di adempimento dell'impegno assunto dai terzi, deve ritenersi che l'omologa possa essere negata solo in presenza di una assoluta e manifesta non fattibilità del piano.

Nel caso in esame, tenuto conto della totale assenza di redditi o di beni liquidabili del debitore, nonché dell'impegno dei terzi al pagamento degli importi sopra indicati a titolo di finanza esterna, deve escludersi che sussista una assoluta e manifesta non fattibilità del piano.

Gli adempimenti disposti con il decreto di apertura e, segnatamente, la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto, risultano compiutamente assolti dall'OCC, come emerge dalla documentazione depositata in atti.

L'OCC Avv. Francesco Saverio Orlando ha poi depositato la relazione sui voti espressi, sintetizzando l'esito delle votazioni con riguardo a tutte le categorie di creditori e riferendo che: *“L'art. 79 CCII stabilisce che “Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi”. Poiché nella fattispecie in esame, [REDACTED] è titolare dei crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, bisogna verificare la sussistenza della maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori, nonché quello del maggior numero di classi. La maggioranza dei crediti ammessi al voto è detenuta da [REDACTED] che ha manifestato adesione al concordato minore. Come è noto il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto che nella fattispecie in esame è rappresentato da [REDACTED]. Nella fattispecie in esame però, vi è un unico creditore titolare della maggioranza dei crediti ammessi al voto, con la conseguenza che ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 CCII, oltre alla maggioranza dei crediti, il concordato può dirsi approvato, se oltre alla precedente maggioranza si raggiunge anche la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Orbene nel caso in esame, [REDACTED] ha manifestato ADESIONE al concordato aderendo ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 comma 3 del CCII alla proposta di concordato. Ne consegue pertanto il raggiungimento anche della maggioranza per teste. Infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 del CCII, atteso che nella fattispecie in esame sono state previste diverse classi di creditori, deve essere valutato anche il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto nel maggior numero di classi. Nel concordato minore presentato dal sig. Mignogna, sono state previste n. 2 classi di creditori in prededuzione, 5 classi in privilegio ed una in chirografo, tutti ammessi al voto. Ne consegue, che può dirsi raggiunta la maggioranza dei crediti*

*ammessi al voto anche nel maggior numero di classi. Sulla base delle seguenti risultanze il concordato minore proposto dal dott. Mignogna può dunque dirsi approvato”.*

Il concordato deve, quindi, considerarsi approvato dai creditori e, in mancanza di tempestive e valide contestazioni deve essere omologato.

**3.** Per quanto attiene alle modalità esecutive, l’esecuzione del concordato minore e l’effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati all’istante, che opererà sotto la costante vigilanza dell’OCC, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all’art. 81 CCII e, in specie, quella di vigilare sull’esatto adempimento del concordato, risolvendo le eventuali difficoltà, sottoponendole, se necessario, al giudice delegato per l’assunzione delle determinazioni conseguenti.

#### **P.Q.M.**

- omologa il concordato minore presentato da **Marco Mignogna**, nato a Napoli (Na) il 21 maggio 1976, c.f. MGNMRC76E21F839S, in qualità di legale rappresentante *p.t.* dell’omonima impresa individuale “Mignogna Marco” con sede in Volla (Na) alla Via Rossi n. 41, n. REA NA - 725562, P. IVA n. 04797261213;

- dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell’apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell’OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l’OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dal debitore (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l’OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all’indirizzo [staff.nola@astegiudiziarie.it](mailto:staff.nola@astegiudiziarie.it) almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

- dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato;

- dispone che l’OCC provveda a dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori e curarne la trascrizione presso gli uffici competenti;

- prescrive che l’OCC vigili sull’esatto adempimento del concordato minore e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell’esecuzione ogni sei mesi;

- - dispone che, terminata l’esecuzione, l’OCC presenti al giudice una relazione finale;

- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche all'Ufficio del Registro delle Imprese e al P.M. in sede nonchè per gli adempimenti di competenza.

Nola, 24 febbraio 2025

Il giudice

*Dott.ssa Rosa Napolitano*